



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
SICUREZZA DEL CITTADINO

Ordinanza n. 280

OGGETTO *Ordinanza di divieto di transito in Via San Giovanni nel tratto compreso tra la Via Milano e la Via Albarelle per il collegamento di nuova tubazione di rete fognaria.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta prot. 50877 del 12/11/2025, inoltrata da Curnis Matteo per conto della Società F.I.S. S.p.a. avente sede legale a Grumello del Monte in piazza Invalidi del lavoro n.28, per l'emissione di una ordinanza di divieto di transito Via San Giovanni nel tratto compreso tra la Via Milano e la Via Albarelle per il collegamento di nuova tubazione di rete fognaria;

Considerato che per eseguire i lavori stradali menzionati occorre effettuare alcune modifiche alla viabilità ordinaria;

Ritenuto il provvedimento per la disciplina della circolazione temporanea qui elaborato in grado di soddisfare interessi pubblici primari quali sicurezza della circolazione stradale ed al contempo garantire comunque una viabilità efficace;

Visto:

- *il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;*
- *il Decreto del 10/07/2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;*
- *l'art. 38 comma 3° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

ORDINA

dalle ore 00.00 del giorno 19/11/2025 fino alle ore 24.00 del giorno 31/12/2025 termine dei lavori:

- *Istituzione del divieto di transito veicolare in Via San Giovanni nel tratto compreso tra la Via Milano e la Via Albarelle*

Dovrà essere sempre consentito l'accesso pedonale ai residenti della via e segnalato percorso alternativo per gli utenti della strada.

La presente ordinanza ha validità solamente con la riapertura della Via Milano.

DISPONE

Che le prescrizioni della presente ordinanza vengano portate alla conoscenza della generalità dei cittadini, mediante segnaletica conforme agli allegati del citato D.P.R. 495/92 da posizionarsi a cura della ditta richiedente, la ditta dovrà inoltre avvertire i residenti delle vie in questione con adeguati mezzi.

L'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 sono incaricati della vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 285/92.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 37 ultimo comma del D. Lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dal D.P.R. 495/92, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dagli stessi termini.

Copia della presente è inviata via email a:

*ditta richiedente
ufficio pubblica assistenza
onoranze funebri Remondina
ditta autobus "Arriva"
areu 112
stazione Carabinieri di Rovato
comando Vigili del Fuoco di Brescia
compagnia carabinieri di Chiari*

*m.curnis@fisimpianti.eu – fisimp@legalmail.it
a.andreis@comune.rovato.bs.it
info@remondinaonoranzefunebri.com
arriva@arriva.it
protocollo@pec.areu.lombardia.it
stbs127320@carabinieri.it
com.brescia@cert.vigilfuoco.it
cpbs127300cdo@carabinieri.it*

Rovato, lì 18/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Silvia Contrini
firmato digitalmente